

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER IL CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), DI CUI ALLA L. 381/1991 E ALLA L.R. 23/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PULIZIA STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI DELLA DURATA DI DUE ANNI”

CIG: 91657475B3

1. PREMESSE

Con Delibera G.C. n. 36 del 17/03/2022 è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di PULIZIA STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI PER IL PERIODO DI DUE ANNI.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio di PULIZIA STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI, come meglio specificato nel presente Disciplinare e nel Capitolato speciale di appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 179 del 29/04/2022.

La presente procedura viene espletata ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/91 e s.m.i., che prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1.

L'aggiudicazione del servizio verrà disposta a esito di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 de D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base dei criteri indicati nel presente Disciplinare.

1.1 Luogo di svolgimento

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Valeggio sul Mincio VR,

1.2 Altro

Codice NUTS: ITH31

CIG: **91657475B3**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom Lauro Sachetto Responsabile del Settore Ecologia del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), tel. 045 6339810 e-mail: lauro.sachetto@comune.valeggiosulmincio.vr.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) allegato A) Bando di gara;
- b) allegato B) Disciplinare di gara;
- c) allegato C) Domanda di partecipazione;
- d) allegato D) DGUE
- e) allegato E) Modello Offerta economica;
- f) allegato F) Capitolato speciale d'appalto;
- g) allegato G) quadro economico
- h) allegato H) Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

i) allegato I) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvato con deliberazione di G.C. del Comune di Valeggio sul Mincio n. 9/2019.

Tale documentazione è disponibile all'interno dell'area riservata all'operatore economico nel Portale Appalti, accessibile dal sito internet <https://piattaformacomuniovestvr.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> previa registrazione al sistema. In tale sezione saranno disponibili tutte le informazioni e istruzioni necessarie.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il Portale Appalti nella sezione "Comunicazioni" entro il **12/05/2022**.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **16/05/2022** mediante pubblicazione in forma anonima nel Portale Appalti, accessibile dal sito internet <https://piattaformacomuniovestvr.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice sarà utilizzato il Portale Appalti – Sezione "Comunicazioni"

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno del Portale Appalti sezione "Comunicazioni".

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di "PULIZIA STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI DELLA DURATA DI DUE ANNI, comprensivo della fornitura di materiali, dei prodotti e delle attrezzature necessarie alla pulizia ordinaria e periodica come segue:

Pulizia meccanica di vie, strade e piazze:

Il servizio di spezzamento e pulizia deve essere svolto, mediante la completa, efficace ed efficiente integrazione dei due tipi di spazzamento: pulizia manuale e pulizia meccanica, nonché la raccolta dei rifiuti presenti sulle pavimentazioni stradali

I marciapiedi, nonché tutte le aree stradali e pubbliche, devono essere costantemente ben spazzati e privi di qualsiasi detrito o rifiuto che possa creare condizioni di antigiene, di non decoro, difficoltà al transito dei pedoni, ecc..

Strade e vie sono considerate da muro a muro o da banchina stradale a banchina stradale, compresi i marciapiedi e sono conteggiate a metro lineare, mentre piazze e piazzali sono invece conteggiate a metro quadrato. La pulizia delle vie deve essere eseguita lungo le due corsie a ridosso della banchina e marciapiede, mentre per le piazze deve essere eseguita su tutta la superficie. Il servizio di pulizia urbana dovrà garantire l'igiene, l'ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico.

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1. Durata

La durata del contratto: 2 (due) anni.

4.2. Importo a base di gara

L'importo complessivo del servizio in parola ammonta ad Euro 213.300,00 (duecento dodicimila/00) + 10% IVA, pari a Euro 106.000,00/anno, + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a €. 1.300,00.

Revisione prezzi: a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati, al netto dei tabacchi, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura esclusivamente le Cooperative sociali di tipo B), di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della L. 381/91, loro consorzi, ex art. 8 della suddetta legge, ovvero loro raggruppamenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in possesso dei requisiti di idoneità sotto elencati.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVC pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ovvero altra modalità indicata dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) Iscrizione ininterrotta da almeno tre anni (2019-2020-2021) all'Albo Regionale di cui all'art. 9 della Legge n. 381/1991, quale Cooperativa sociale di tipo B), di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge medesima, ovvero loro consorzi, ex art. 8 della legge n. 381/1991;

c) Regolarità con le norme concernenti la revisione periodica della cooperativa di cui al D.Lgs n. 220/2002;

d) Regolarità con le norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6 della L. 142 del 03/04/2001 relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e di altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all'esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;

e) Svolgimento, come previsto dal proprio statuto/atto costitutivo, di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per la comprova dei requisiti di cui sopra la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

f) possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicurativa contro i rischi professionali (RCT/RCO) per un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme, con quietanza del pagamento del premio per l'annualità in corso.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

g) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs.03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 e s. m. e i.:

- Attività di spazzamento meccanizzato come previsto dall'allegato B dalla delibera n. 8 del 12/09/2017

h) Dichiarazione di avere svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del presente bando (2019-2020-2021) servizi analoghi a quelli oggetto del presente convenzionamento per un importo complessivo minimo di euro 100.000,00/anno posto a base d'asta al netto dell'IVA. (N.B: per servizi analoghi si intendono servizi di pulizia di strade, via e piazze, prestati esclusivamente nei confronti di pubbliche amministrazioni).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- copia conforme all'originale dei certificati rilasciati dall'amministrazione, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'Albo regionale delle cooperative sociali, di cui ai punti 7.1 a) e b), nonché i requisiti di cui ai punti 7.1 c), d) ed e) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa (RCT/RCO) di cui al punto 7.2 lett. f) deve essere soddisfatto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c) dal Raggruppamento/Consorzio/GEIE già costituito mediante la stipula di apposita polizza intestata al raggruppamento stesso con il massimale richiesto al punto 7.2 lett. f).

7.5. Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti dall'art. 47, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la

sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad €. 4.253,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita a favore del Comune di Valeggio sul Mincio , a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale del Comune di Valeggio sul Mincio presso INTESA SAN PAOLO S.P.A. Agenzia di Valeggio sul Mincio IBAN: IT 86 C 03069 59933 100000046006 SWIFT: BCTITMM
- c) fideiussione bancaria o assicurativa intestata al Comune di Valeggio sul Mincio, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018;
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 8) essere corredata da una dichiarazione del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

L'appalto essendo compreso nella fascia uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a €. 20.00, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19/12/2018 e le modifiche indicate da

ANAC nel proprio sito nel settore "Gestione contributi di gara" I concorrenti dovranno allegare la ricevuta ai documenti di gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica **deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema telematico sopra descritto entro le ore 12.00 del giorno 23/05/2022.** Per essere ammessa alla procedura aperta svolta con gara telematica, l'operatore economico dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel manuale operativo "**1 Accesso_Area_Riservata – 2 Presentazione_Offerte telematiche.pdf**".

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente:**

"A – Busta virtuale "Documentazione amministrativa"

"B – Busta virtuale "Offerta tecnica"

"C – Busta virtuale "Offerta economica"

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico caricato a sistema, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste virtuali presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente esclusivamente sostituire il plico già caricato con altro plico.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla Stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "**Notifica offerta presentata**" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

In caso di problemi tecnici al Portale Appalti la Stazione appaltante, previa comunicazione formale, posticiperà i termini di ricezione delle offerte e di apertura delle stesse.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente Disciplinare di gara o l'errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai punti seguenti comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste dalla presente procedura di gara potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Portale Appalti.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A, **è causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative, alla pari o inferiori alla percentuale posta a base d'asta.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema** i seguenti documenti **firmati digitalmente**.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente, è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 "Istanza di partecipazione", e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 48 - 37067- Valeggio sul Mincio

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2. Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 e s.m.i. messo a disposizione dal portale appalti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, in formato elettronico, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorzziata;
4. o copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a), b) del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 lett. f), del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 lett. g) h) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:

- 1) dichiara per sé e per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al medesimo articolo 80;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001 (*oppure*) dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 4) di aver preso integrale visione di tutta la documentazione di gara e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
- 5) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 6) di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'appalto, compreso l'obbligo di assumere prioritariamente il personale occupato dall'affidatario uscente;

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 48 - 37067- Valeggio sul Mincio

7) che l'offerta presentata è irrevocabile e impegnativa per la durata di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta e assume l'obbligo di estensione della relativa validità per un egual periodo a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

8) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre a subire le conseguenze penali del caso, l'operatore stesso verrà escluso dalla presente procedura per la quale le predette dichiarazioni sono state rilasciate o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima e il Comune di Valeggio sul Mincio avrà facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità delle predette dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune;

9) in caso di RTI, Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE, costituiti o costituendi, indica la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del Consorzio/R.T.I./GEIE;

10) di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto;

11) indica i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

13) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

14) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Valeggio sul Mincio, approvato con deliberazione di G.C. n. 9/2019 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

15) con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri";

16) di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica della cooperativa di cui al D.Lgs n. 220/2002;

17) di essere in regola con le norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6 della L. 142 del 03/04/2001 relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e di altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all'esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;

18) di svolgere, come previsto dal proprio statuto/atto costitutivo, servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" (da dichiarare in separato modulo)

19) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (da dichiarare in separato modulo)

20) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (da dichiarare in separato modulo)

21) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per il rilascio delle suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 18, da rendere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà essere utilizzato, preferibilmente, il "Modello 1" di Domanda di partecipazione, predisposto dall'ufficio ed allegato alla documentazione di gara.

14.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

- 3) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

14.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale 18 con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- o **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- o **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 sono contenute e devono essere rese, preferibilmente tramite modulistica allegata (allegato 1,2,3).

14.4 Capitolato speciale d'appalto e DUVRI, sottoscritto/i digitalmente per accettazione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, la relazione tecnica dei servizi offerti.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale dell'appalto e le specifiche tecniche in esso contenute.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da titolare o legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo i modelli allegati al presente disciplinare di gara e inseriti sul Portale e contenente i seguenti elementi:

a) ribasso sul prezzo posto a base di gara come quantificato nel Capitolato Tecnico del Capitolato Speciale d'Appalto;

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, con evidenziate le spiegazioni ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice;

d) le spiegazioni, ai sensi dell'art. 95, comma 10, secondo periodo del Codice, relativamente ai costi della manodopera sopraindicati al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d);

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 48 - 37067- Valeggio sul Mincio

L'offerta economica, **a pena di esclusione** è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento, che superino l'importo a base d'asta o alla pari.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (progetto/programma di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e qualità del servizio)	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il Comune procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

Saranno escluse offerte incomplete, condizionate, in aumento o alla pari, non firmate dal legale rappresentante.

Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice purché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3.

17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

Il punteggio relativo alla componente qualitativa dell'offerta (Offerta tecnico-qualitativa) è pari alla somma dei punti ottenuti per ogni sub-criterio fino ad un massimo di punti 80, attribuibili come di seguito specificato. La valutazione e conseguente attribuzione del punteggio della componente qualitativa dell'offerta verrà espletata dalla Commissione di gara in seduta riservata. Nessun compenso spetterà ai concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione dei progetti inseriti nell'offerta tecnica, i quali non saranno restituiti e resteranno di proprietà del Comune.

Il progetto dovrà essere realizzato prendendo in esame i seguenti elementi oggettivi e soggettivi, previsti nell'art. 12 della L.R. 23/2006 che sono qui ripresi:

- organizzazione della cooperativa con particolare riguardo alla partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale nel governo della stessa, progetto di inserimento di persone deboli e svantaggiate contenente gli obiettivi di reinserimento sociale a medio e lungo termine dei soggetti coinvolti.

- oltre agli elementi di cui sopra il progetto dovrà contenere il programma di inserimento di persone deboli e svantaggiate di cui all'art. 3 della L.R. N. 23/2006, in particolare:

- a) il numero delle persone svantaggiate impegnate;
- b) la gestione di analoghi servizi a quello di affidamento;
- c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
- d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
- e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
- f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.

L'attribuzione degli 80 punti per la parte qualitativa sarà effettuata dalla Commissione all'uopo nominata in base agli elementi sotto indicati:

Criterio:

- **organizzazione della cooperativa** con particolare riguardo alla partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della stessa, progetto di inserimento di persone deboli e svantaggiate contenente gli obiettivi di reinserimento sociale a medio e lungo termine dei soggetti coinvolti.

totale p. 20

Il criterio sarà valutato in base ad apposita relazione indicante gli elementi organizzativi sopra riportati nonché il numero dei dipendenti svantaggiati/deboli in servizio alla data del 30/6/2018 nella cooperativa sociale complessivamente sia quello dei soggetti deboli o svantaggiati che si intendono utilizzare per il servizio oggetto del presente convenzionamento, oltre al numero minimo del 30% previsto dalla legge;

- **qualità del servizio**

totale p. 60

Il criterio sarà valutato come segue:

1) sistema organizzativo e metodologie tecnico – operative del servizio

max punti 25;

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 48 - 37067- Valeggio sul Mincio

- 2) macchinari e attrezzature utilizzate
3) sistema di controllo del servizio

max punti 25;
max punti 10.

1) sistema organizzativo e metodologie tecnico – operative del servizio: Dovrà essere descritta in forma chiara e sintetica la soluzione tecnico – funzionale per lo svolgimento del servizio in termini di metodologie operative proposte, modalità di interfaccia con la stazione appaltante, soluzioni per la gestione delle emergenze ecc.

2) macchinari e attrezzature utilizzate: In questa sezione dovranno essere descritti puntualmente i macchinari e le attrezzature che la cooperativa intende utilizzare nel corso dell'appalto, con le loro caratteristiche tecniche, le modalità di utilizzo, la loro custodia e gli aspetti legati alla sicurezza. **Si precisa che verranno presi in considerazione solo i macchinari e le attrezzature che verranno stabilmente dedicati al servizio di che trattasi (in tal senso il partecipante dovrà rendere specifica dichiarazione in merito alle apparecchiature che intende stabilmente dedicare al servizio presso il Comune).**

3) sistema di controllo del servizio: La cooperativa dovrà indicare la soluzione operativa per la creazione di un rapporto di collaborazione con la stazione appaltante al fine di monitorare la rispondenza delle prestazioni erogate a quanto previsto sia nel capitolato sia nel progetto presentato dall'aggiudicatario.

Dovrà inoltre presentare una descrizione del sistema di misurazione del grado di soddisfazione del personale dell'Amministrazione Comunale attraverso monitoraggi sistematici atti a raccogliere valutazioni circa il livello qualitativo del servizio prestato.

Il progetto di qualità del servizio, sviluppato secondo i criteri sopra descritti, dovrà essere tradotto in forma chiara e sintetica in apposita relazione di **massimo 4 pagine** (no fronte/retro) formato A 4 interlinea 1,5 carattere Arial 12.

Per la valutazione del progetto e della qualità del servizio (sub-criterio 1, 2, 3), ciascun Commissario, in relazione a ciascun sub-criterio di valutazione ivi delineato, disporrà di un massimo di cinque giudizi, e precisamente: non adeguato, poco adeguato, mediamente adeguato, adeguato e molto adeguato.

A detti giudizi corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali del punteggio attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio di valutazione:

non adeguato = 0% del punteggio massimo attribuibile;

poco adeguato = 25% del punteggio massimo attribuibile;

mediamente adeguato = 50% del punteggio massimo attribuibile;

adeguato = 75% del punteggio massimo attribuibile;

molto adeguato = 100% del punteggio massimo attribuibile.

In particolare, il punteggio finale sarà determinato calcolando la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari.

All'offerta economica saranno attribuiti **20 punti** secondo il seguente metodo:

Verranno assegnati i 20 punti all'offerta con il prezzo complessivo più basso e alle altre offerte punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula (deliberazione ANAC n°1005 del 21/9/2016):

Punteggio 20 * Vi

$V_i = (R_i / R_{max}) \propto$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i - simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente = 0,20

Il servizio di cui all'oggetto dovrà inoltre essere svolto secondo le condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato.

17.2. Metodo per il calcolo dei punteggi finali

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto, in base alla sommatoria dei punti relativi all'offerta tecnica e a quella economica.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 24/05/2022** alle **ore 11.00**, presso il Comune di Valeggio sul Mincio in Piazza Carlo Alberto n. 48, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega e green pass rafforzato, fatte salve diverse disposizioni legate alla situazione epidemiologica da covid 19, che verranno tempestivamente comunicate. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Portale Appalti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Portale Appalti della CUC almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Il RUP della procedura di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare accedendo al Portale Appalti le offerte caricate a sistema dai concorrenti e, una volta aperta la busta virtuale amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Successivamente il RUP della procedura di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, tramite il Portale appalti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP della procedura di gara nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul Portale Appalti la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che prevale l'offerta con il prezzo più basso.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora la Commissione individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la stessa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP della procedura di gara, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP della procedura di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle offerte tecniche e economiche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento o alla pari rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP della procedura di gara richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine deve intendersi come perentorio, pena l'esclusione dalla gara.

Il RUP, avvalendosi se del caso del supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP della procedura di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede all'aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente Disciplinare.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto.**

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona
Piazza Carlo Alberto, 48 - 37067- Valeggio sul Mincio

segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente a seguito dell'avvenuta stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La **stipula** ha luogo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune, secondo lo schema di convenzione allegato.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla stipulazione del contratto.

L'importo delle spese di pubblicazione è pari a circa €. 1.432,56 IVA 22% e bolli GURI inclusi.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nelle seguenti tabelle:

TIP.CONTR	TIPO RAPPORTO	LIVELLO CONTRATTUALE	l. 381		Scatti anzianità	MANSIONE
Coop. Sociale	Indeterminato	A1	SI	20,00%	5	Operaio
Coop. Sociale	Indeterminato	B1	SI	50,00%	2	Operaio
Coop. Sociale	Indeterminato	C1	SI	100,00%	5	Operaio

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di insorgenza di controversia in ordine all'esecuzione del contratto il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs.n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in poi anche Regolamento o GDPR), Il trattamento dei dati da parte della Centrale Unica di Committenza ha come finalità l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o l'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito, nello specifico l'espletamento dei compiti di cui al presente avviso. Sono trattati sia dati personali che dati particolari (ex sensibili). Il trattamento dei dati per compiti di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri non necessita del consenso dell'interessato. Il titolare del trattamento è responsabile che i trattamenti avvengano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, criteri di conservazione, integrità e riservatezza. I dati sono trattati sia con modalità informatica che cartacea e sono conservati nel rispetto delle prescrizioni del GDPR. I dati saranno conservati in una forma che consentirà l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Successivamente i dati saranno cancellati fisicamente, logicamente o disattivati a seconda delle possibilità offerte dal sistema che contiene il dato. I dati trattati per motivi di pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri rimangono nella disponibilità dell'ente o sono trasferiti o comunicati ad altre pubbliche amministrazioni. I dati generalmente non sono ceduti a terzi. Nel caso i dati fossero trattati da soggetti terzi questi saranno nominati responsabili di trattamento ed obbligati a trattare i dati nel rispetto del regolamento e delle istruzioni impartite dal titolare. I dati, laddove previsto per legge e limitatamente a quelli necessari, possono essere oggetto di pubblicazione sul sito web del Comune sezione "Amministrazione Trasparente" o essere soggetti ad accesso documentale ex L. 241/90, accesso civico e generalizzato nel rispetto dei principi del regolamento adottato in materia.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valeggio sul Mincio con sede in Piazza Carlo Alberto n. 48.

Il Responsabile della protezione dati è l'avv. Donato Tozzi e può essere contattato inviando una comunicazione al seguente indirizzo mail: dpo@comune.valeggiosulmincio.vr.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sachetto arch. Lauro